

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3239 del 27/06/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - C.A.F.A.R. Soc. Agr. Coop. Fra Allevatori Romagnoli con sede legale Via Pirandello n. 5/7 in Comune di Gatteo ed installazione sita in Via del Braldo n. 78 in Comune di Forlì - Modifica non sostanziale di AIA (REV. 1).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3429 del 27/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - C.A.F.A.R. Soc. Agr. Coop. Fra Allevatori Romagnoli con sede legale Via Pirandello n. 5/7 in Comune di Gatteo ed installazione sita in Via del Braldo n. 78 in Comune di Forlì - Modifica non sostanziale di AIA (REV. 1).

La Dirigente

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31/12/2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01/01/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5982 del 09/12/2020 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame al Sig. Antonio Montanari in qualità di Gestore e Rappresentante legale della C.A.F.A.R. Soc. Agr. Coop. Fra Allevatori Romagnoli con sede legale Via Pirandello n. 5/7 in Comune di Gatteo ed installazione sita in Via del Braldo n. 78 in Comune di Forlì, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla C.A.F.A.R. Soc. Agr. Coop. Fra Allevatori Romagnoli tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 17/05/2022, acquisita al prot. n. PG/2022/82642 del 18/03/2022 ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativa alla richiesta di effettuare la bonifica della copertura del capannone n. 5 senza rimozione delle coperture (esempio incapsulamento con vernice protettiva), con proroga di 1 anno, necessaria per verificare la fattibilità dell'ampliamento;

Vista la documentazione presentata dalla C.A.F.A.R. Soc. Agr. Coop. Fra Allevatori Romagnoli tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, e l'attestazione di versamento, tramite pagamento pagoPA, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Preso atto di quanto contenuto nella documentazione tecnica di richiesta di modifica di AIA e viste le valutazioni effettuate da questo SAC, si ritiene che il progetto di modifica di AIA **non sia assoggettato alla procedura di Verifica (Screening)** prevista dalla L.R. 20 Aprile 2018 n. 4, in quanto la modifica non sostanziale di AIA presentata dalla C.A.F.A.R. Soc. Agr. Coop. Fra Allevatori Romagnoli non incide nelle caratteristiche e nel funzionamento dell'installazione;

Evidenziato che il procedimento di modifica di AIA oggetto del presente atto ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2022/83991 del 19/05/2022 Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della C.A.F.A.R. Soc. Agr. Coop. Fra Allevatori Romagnoli, questo SAC ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;
- con nota prot. n. PG/2022/84037 del 19/05/2022 è stato chiesto all'Azienda USL della Romagna competente se quanto richiesto dalla ditta fosse assentibile;
- con nota prot. n. PG/2022/94969 del 08/06/2022, l'Azienda USL della Romagna competente ha inviato il proprio parere, esprimendo **parere contrario alla proroga relativa alla rimozione di amianto**;
- con nota prot. n. PG/2022/96766 del 10/06/2022 è stata inviata alla C.A.F.A.R. Soc. Agr. Coop. Fra Allevatori Romagnoli comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i..
- con nota prot. n. PG/2022/99241 del 15/06/2022 la C.A.F.A.R. Soc. Agr. Coop. Fra Allevatori Romagnoli ha inviato risposta in merito alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., specificando quanto segue:

“In riferimento alla Comunicazione ai sensi dell’Art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. pervenuta in data 10/06/2022, visto il parere contrario dell’Azienda USL alla proroga relativa alla rimozione dell’amianto, la ditta intende procedere con la possibilità di effettuare la bonifica, tramite incapsulamento o altra metodologia prevista dalla normativa vigente, della copertura in cemento amianto del capannone 5 entro i termini previsti dalla prescrizione 59 dell’AIA vigente, che cita:

(coperture in cemento amianto)

59. La ditta doveva provvedere alla rimozione delle coperture in cemento amianto presenti presso il capannone 1 (Coperture C1) e capannone 5 (Coperture C5) entro il 31/05/2020. Detto termine viene prorogato per una durata pari ai giorni compresi tra il 23 febbraio 2020 fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (termini determinati dai DPCM emanati in ottemperanza all'art. 1, comma 1, D.L. 19/2020), a cui assommare i 90 giorni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 211 del 16/03/2020.

Si precisa che la copertura C1 è già stata bonificata.

La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto eseguita nel dicembre 2021 da ditta specializzata, e già trasmessa ad Arpae e USL, riporta lo stato scadente della copertura C5, con una situazione stabile rispetto all'anno precedente. Nelle note conclusive della relazione stessa si riporta, come previsto dal Decreto 6 settembre 1994 che riguarda “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’Art. 6, comma 3, e dell’Art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, che la bonifica è attuabile in una delle seguenti modalità:

1) rimozione delle lastre

2) incapsulamento

3) confinamento.

Siccome la Ditta sta valutando una ristrutturazione più corposa del capannone 5 con ampliamento dello stesso e che al momento non intende rimuovere la copertura, in quanto il capannone viene utilizzato come ricovero degli animali, si intende richiedere la sola modifica della prescrizione, sostituendo il termine “rimozione” con “bonifica”, nel rispetto della normativa vigente, con superamento del motivo ostativo, dettato dalla richiesta di proroga, alla modifica di AIA.”

Dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti;

Visti gli esiti conclusivi dell'istruttoria tecnica effettuata sul progetto di modifica non sostanziale di AIA presentato dalla C.A.F.A.R. Soc. Agr. Coop. Fra Allevatori Romagnoli, **non si accoglie la richiesta di proroga della ditta in relazione alla bonifica della copertura del capannone 5;**

Specificato che sulla base di quanto disposto dalla prescrizione n. 59 i tempi per l'adempimento della prescrizione scadrebbero il 29/06/2022 a cui vanno aggiunti i tempi del procedimento relativi alla modifica non sostanziale di AIA (pari a 42 giorni), pertanto il termine indicato dalla prescrizione è il **10/08/2022;**

Ritenuto pertanto opportuno sostituire la prescrizione n. 59 al § **D2.15 ALTRE CONDIZIONI** come di seguito riportato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 REV. 1 assumono il colore rosso):

59. La ditta dovrà **perentoriamente** provvedere entro il 10/08/2022, alla bonifica delle coperture in cemento amianto presenti presso il capannone 1 (Coperture C1) e capannone 5 (Coperture C5). Tale termine non è prorogabile.

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/2015 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota del 31/12/2021 assunta al prot. n. PG/2021/201008 con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1 di **non accogliere** la domanda di modifica di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5982 del 09/12/2020 presentata dalla C.A.F.A.R. Soc. Agr. Coop. Fra Allevatori Romagnoli in data 17/05/2022 per quanto in premessa specificato e relativa alla **richiesta di proroga della ditta in relazione alla bonifica della copertura del capannone 5**, per l'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via del Braldo n. 78 in Comune di Forlì;
- 2 di **modificare** l'Allegato 1 di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5982 del 09/12/2020 "Le condizioni dell'AIA" al § **D2.15 ALTRE CONDIZIONI** prescrizione n. 59 (**coperture in cemento amianto**) per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, sostituendo la prescrizione come segue:

59. La ditta dovrà **perentoriamente** provvedere entro il 10/08/2022, alla bonifica delle coperture in cemento amianto presenti presso il capannone 1 (Coperture C1) e capannone 5 (Coperture C5). Tale termine non è prorogabile.
- 3 di **precisare** che nell'Allegato 1 REV. 1 al presente provvedimento vengono riportate in colore rosso le parti modificate in relazione agli argomenti sopra specificati con la dicitura (modifica giugno 2022);
- 4 di **precisare** che:
 - 4.1 rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5982 del 09/12/2020;
 - 4.2 la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5982 del 09/12/2020 di riesame di AIA;
 - 4.3 il presente atto va tenuto unitamente alla succitata Determinazione ed esibita agli organi di vigilanza che ne fanno richiesta;
- 5 di **pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, la presente determinazione;
- 6 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- 7 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 8 di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 9 di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del

Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla C.A.F.A.R. Soc. Agr. Coop. Fra Allevatori Romagnoli;

10 di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al PTR Agrozootecnia di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla C.A.F.A.R. Soc. Agr. Coop. Fra Allevatori Romagnoli.

Per la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra
La Dirigente delegata
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.